



## COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

**Procedimento nr.**

**01/2012 R.G. Procura Federale Fibus**

**02/2011 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina**

La Commissione Giustizia e Disciplina, nel procedimento disciplinare contro i tesserati

- sig. Diego Solito, in qualità di presidente del Comitato Regione Lazio della Fibus, n. tessera FB37A349, [redacted]**
- sig. Antonio Carra, tessera Fibus nr. FB37A271, [redacted], tesserato Fibus in qualità di coordinatore arbitri Lazio;**
- sig. Antonio Lupi, tessera Fibus FB36A956, [redacted], presidente comitato prov Roma;**
- Comitato Regionale Fibus regione Lazio, sua sede legale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te Diego Solito;**

### Visto

- la richiesta di emissione di provvedimento cautelare ex art. 53 Reg. Giustizia Fibus da parte della Procura Federale, nei confronti dei tesserati indicati, pervenuta a questa Commissione in data 23 maggio 2012;
- la condotta attribuita al tesserati in violazione del principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva ai sensi dell'art. 1, comma 2 Reg. Giustizia Fibus, nonché art. 1, comma 1 Reg. Giustizia Fibus, in relazione all'art. 46 Statuto Federale;
- il contenuto dell'esposto sottoscritto dal tesserato sig. Giuseppe Porrazzo, tesserato Fibus in qualità di giocatore e capitano del CSB Effetto 13 di Guidonia, inoltrato per il tramite del vice presidente vicario della Fibus e responsabile della sezione nazionale stecca della Fibus dott. Claudio Bono;
- la documentazione acquisita dalla Procura;

### Ritenuto

- che i fatti descritti nella richiesta di emissione di provvedimento cautelare appaiono di rilevante gravità poiché rappresentano una violazione evidenti ai doveri di ogni tesserato (tanto più ove si rivesta un ruolo direttivo all'interno di un Comitato regionale o provinciale);

-che, invero, viene contestato ai tesserati di aver dato vita, all'interno del Comitato Regionale Lazio della Fibis, con il regolamento del campionato regionale a squadre 2011-2012, ad un organismo denominato "comitato di gara e commissione giustizia" i cui componenti sono stati individuati nei tesserati Antonio Lupi (tesserato Fibis responsabile regionale sezione stecca Pres. CSB M. Mouse), Antonio Carra (Coordinatore regionale settore arbitrale CSB Green Planet), Maurizio Ratto (Presidente CSB New Club 93), Diego Solito (presidente CR Lazio);

-che espressamente il Regolamento citato prevede che tale organi "*Decide sulle variazioni al regolamento. Riceve i ricorsi e decide sulla loro ammissibilità e nel merito degli stessi. Può decidere controlli mirati e provvede in merito alle proposte di deferimento ricevute dal referente unico*";

-che l'organo illegittimamente creato organo ha emesso un provvedimento con il quale ha inteso assegnare la vittoria dell'incontro CSB Latina – Effetto 13 Guidonia alla squadra del CSB Latina con il risultato tecnico di 10 a 0 (5-0 andata e 5-0 ritorno) con conseguente superamento del primo turno Playoff e accesso al turno successivo del CSB vincitore in seno al campionato regionale a squadre;

-che il provvedimento veniva adottato con il solo voto favorevole dei tesserati Solito, Lupi e Carra, componenti del comitato di gara/commissione giustizia del CR Lazio in quanto non partecipavano perché assenti alla deliberazione citata i componenti tesserati Fibis Ratto e De Paolis;

-che, dunque, l'istituzione di un organismo alternativo agli Organi di Giustizia Federale per la risoluzione di controversie, la decisione di ricorsi, l'emissione di provvedimenti di deferimento risulta *ictu oculi* contrastante con il vincolo che lega ogni tesserato/affiliato alla Federazione, la quale, attraverso il Consiglio Federale, nomina gli Organi di Giustizia Fibis con le modalità ed i requisiti descritti nell'art. 46 dello Statuto;

-che, inoltre, assegnare *sine titulo* funzioni regolamentari delle controversie tecnico-sportive e funzioni di organo di giustizia per gli illeciti disciplinari consumati dagli affiliati e dai tesserati CSB nell'ambito dell'attività agonistica federale realizzata sotto l'egida del Cr regione Lazio, costituisce palese violazione, ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 Reg. Giustizia Fibis delle norme statutarie e regolamentari della Fibis che assegnano al solo consiglio Federale il potere di nominare gli organi di giustizia sportiva;

-che possono ritenersi presenti i **gravi indizi di colpevolezza**, così come emergenti da tutti i documenti prodotti dalla Procura Federale a supporto della richiesta cautelare (in particolare: regolamento del campionato regionale a squadre 2011-2012 sezione stecca approvato dal comitato regionale Lazio della Fibis; atto d'integrazione al regolamento del campionato a squadre 2011-2012 approvato nella riunione del comitato regionale Lazio del 20.12.2011; copia del



provvedimento di assegnazione incontro riferito all'evento: "Stecca 5/9 birilli campionato regionale a squadre 2011-2012 1° turno play off – incontro "CSB Effetto 13 vs. CSB Latina", emesso nel corrente mese di maggio in seguito alla mancata disputa dell'incontro di ritorno tra il CSB Effetto 13 e il CSB Latina, incontro che si sarebbe dovuto svolgere in data 11 maggio 2012);  
-che non si può escludere il pericolo di inquinamento delle prove e che, soprattutto, vi è pericolo di reiterazione della violazione;  
-che l'infrazione ipotizzata, denotando un atteggiamento scorretto ed assolutamente contrario a tutti i principi cui la Federazione si ispira, nonché in spregio al rispetto per le Istituzioni Federali, assume quel grado di gravità necessario per l'emissione di un provvedimento cautelare;

P.Q.M.

la Commissione Giustizia e Disciplina accoglie l'istanza di emissione di provvedimento cautelare e sospende i tesserati Diego Solito, Antonio Carra e Antonio Lupi, sopra meglio generalizzati, da ogni attività federale per un periodo di giorni 60 (sessanta) a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Il provvedimento di assegnazione dell'incontro riferito all'evento "Stecca 5/9 birilli campionato regionale a squadre 2011-2012 – 1° turno play off – incontro "CSB Effetto 13 vs. CSB Latina", emesso dal Comitato Gara del Cr Lazio, deve ritenersi inesistente e privo di effetti – *tamquam non esset*. – al pari di ogni altra statuizione del medesimo organo, dovendosi considerare inefficaci tutte le deliberazioni del predetto Comitato illegittimamente costituito.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti, nonché al Consiglio Federale per le decisioni conseguenti.

Bologna, 25 maggio 2011

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Flocamo

Avv. Elisa Gabbi